



CITTÀ DI ERCOLANO

Provincia di Napoli

SETTORE SERVIZI TECNICI SEZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE SERVIZIO ECOLOGIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI E/O MORSICATORI PRESSO CANILE RIFUGIO E SANITARIO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - FINANZIAMENTO

L'appalto ha per oggetto:

- a) L'Affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi rinvenuti sul territorio Comunale in apposito canile rifugio e sanitario.
- b) Il trasferimento iniziale a proprie spese dei cani oggetto dell'appalto, dal canile appaltato al canile appaltante che, dovrà effettuarsi nell'arco dei dieci giorni successivi al conferimento dell'incarico, sarà redatto apposito verbale alla presenza di funzionari del competente Ufficio Ecologia.
- c) Il Trasporto temporaneo a proprie spese dei cani presso la struttura ASL competente per territorio per la sterilizzazione e il relativo rientro.
- d) Il trasferimento dei cani accalappiati dalla sede ASL competente al canile appaltato.

L'appalto in oggetto è finanziato con fondi di bilancio comunale

ART. 2 – REQUISITI MINIMI DELLA STRUTTURA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto recepisce il disciplinare sui requisiti minimi da assicurare per il servizio di ricovero e/o degenza dei cani vaganti redatto dal Centro di Riferimento di Igiene Urbana Veterinaria (C.R.I.U.V.) incaricato dalla Regione Campania – Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria.

I titolari di strutture convenzionate sono responsabili della salute e del benessere dell'animale, devono provvedere alla loro sistemazione e fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza. Di seguito si definiscono i requisiti minimi da rispettare.

1. Requisiti minimi strutturali

Gli animali tenuti nei box e annessi recinti devono essere in numero compreso tra 2 e 4, tenendo conto della compatibilità sociale dei soggetti, fatta eccezione per quei cani di comprovata pericolosità per i quali è necessaria la custodia singola;

I Box con gli annessi recinti per la custodia di singoli o più soggetti, ben areati e illuminati dall'esterno, nonché realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche, devono essere composti da un'area coperta, munita di pedana, e riparata dagli agenti atmosferici, dotata di cucce e pedane termoisolanti impermeabilizzate, e un'area esterna in parte coperta in modo da garantire un minimo riparo dai raggi solari. La pavimentazione di box e recinti deve essere antisdrucchiolo, facilmente lavabile e disinfestabile, oltre ad avere un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami.

Gli animali particolarmente sociali possono essere custoditi in ampi recinti, prevedendo un numero di aree di ricovero distinte per singolo animale;

I box per singoli soggetti dovranno prevedere una zona coperta ed una scoperta con un'area totale di: non inferiore a 2 mq. per cuccioli o cani di peso non superiore a 2Kg.(piccola taglia);

- “ “ a 3,5 mq. per cani di peso non superiore a 8 Kg. (taglia media);
- “ “ a 4,5 mq. per cane di peso non superiore a 15 Kg. (taglia grande);
- “ “ a 6 mq. per cani di peso superiore a 15 Kg.(taglia gigante);

I recinti comuni a più soggetti dovranno rispettare le misure su indicate a seconda del numero e del tipo di soggetti che andranno a costituire il gruppo.

La temperatura nelle aree riparate dei Box. non deve mai essere inferiore a 3° C.

I Box e i recinti devono essere quotidianamente puliti e mantenuti sempre in buone condizioni igieniche, la pulizia deve essere effettuata in assenza degli animali ospitati, o garantendo al loro interno un riparo durante le operazioni di pulizia.

L'intera struttura deve essere pulita frequentemente e con periodicità mensile devono essere attuate disinfestazioni e disinfestazioni; Nel periodo da maggio a ottobre dovranno, inoltre, essere attuate disinfestazioni per flebotomi con frequenza bisettimanali.

La custodia deve essere assicurata prendendo tutte le misure adeguate per evitare la fuga degli animali. L'eventuale custodia di altri cani a carico dell'Amministrazione diverse dall'aggiudicante, nonché di privati, deve essere effettuata in reparti separati nei quali siano garantite analoghe condizioni e trattamenti.

La struttura deve comprendere i locali di seguito elencati, aventi pavimenti adeguatamente inclinati per consentire l'allontanamento delle acque di lavaggio attraverso chiusini e sifoni e pareti con gli angoli e gli spigoli arrotondati. Pavimenti e pareti devono essere di materiale, facilmente lavabile e disinfettabile.

- Reparto contumaciale isolato, la cui superficie non deve essere inferiore al 3% dell'intera area edificata, destinato alla quarantena dei cani in arrivo e all'isolamento di quelli ammalati in due zone nettamente distinte e separate.
- Locale infermeria con annessi ulteriori Box. Adeguatamente attrezzati per la custodia dei cani in degenza per la sterilizzazione, per infermità, o di cuccioli.
- Apposito locale ad uso sanitario, da adibirsi agli interventi chirurgici veterinari. In alternativa, senza aggravio sulle spese dell'appalto, è necessario disporre di una convenzione con un ambulatorio veterinario di proprio gradimento, presso cui trasportare gli animali per gli interventi chirurgici, nonché di mezzi e personale idonei per tale trasporto.
- Il canile deve essere dotato di box di isolamento da riservare ai cani morsicatori, ai cani malati, nonché ai cani particolarmente aggressivi.
- Inoltre, devono essere presenti ampi spazi per la ricreazione degli animali (aree di sgambamento), di utilizzo comune per tutti i cani normalmente custoditi, inclusi quelli custoditi in box singoli. Tali aree devono essere sufficientemente spaziose per un moto fisiologicamente naturale dei cani e dotate di zone di rifugio. In tali aree i cani potranno essere lasciati liberi qualora non vi siano fra di loro soggetti non compatibili, in alternativa la sgambatura dovrà avvenire singolarmente in riferimento ai cani aggressivi o particolarmente difficili da contenere. In questo secondo caso gli animali dovranno essere accompagnati con il guinzaglio e, ove necessario, con la museruola al fine di evitare situazioni di pericolo. Anche in relazione all'accompagnamento di qualsiasi animale in qualsiasi posto o reparto della struttura dovrà essere usato il guinzaglio. Non è assolutamente consentito l'uso di mezzi succedanei o sostitutivi dei normali guinzagli e collari in commercio.
- Apposito locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti, di spogliatoio, docce e servizi igienici del personale addetto alla cura e gestione dei cani.
- Magazzino per il deposito dei detersivi, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.
- Medicheria con armadietto farmaceutico, relativo registro di carico-scarico dei farmaci e della relativa emissione di ricette, a firma del Direttore Sanitario di struttura, per la fornitura di medicinali e del contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

Il canile deve garantire le seguenti dotazioni:

- Armadio frigorifero e congelatore, per la conservazione di alimenti deperibili per animali.
- Contenitori idonei alla raccolta di rifiuti e scarti, che devono essere giornalmente svuotati e periodicamente disinfettati.
- Cella frigorifera o congelatore per lo stoccaggio delle carcasse di animali prima del loro smaltimento finale in centri autorizzati.
- Dispositivo antiratto.

Per le strutture non ubicate nell'area di competenza territoriale del Servizio Veterinario dell'ASL NA 3 SUD, è richiesta la disponibilità, senza gravare sulle spese dell'appalto, per trasportare i cani presso l'ambulatorio del Servizio Veterinario per gli interventi ad esso competenti, o ad assolvere in proprio a tali incombenze.

2. Requisiti minimi sanitari e di prevenzione di malattie infettive

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere con proprio personale alla custodia e al mantenimento dei cani, sia di quelli inizialmente provenienti da altri rifugi in conseguenza di precedenti rapporti convenzionali, sia di quelli che saranno catturati e consegnati dagli operatori del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL NA 3 SUD o da personale di ditte o associazioni convenzionate con l'ASL NA 3 Sud nell'ambito dell'espletamento del servizio di cattura dei cani randagi.

I cani introdotti nella struttura, a qualsiasi titolo, al loro arrivo devono essere destinati al settore di isolamento ed entro le 24 ore successive devono essere sottoposti alla visita del medico Veterinario, che ne verifica e ne attesta il buono stato di salute, o provvede alle cure del caso e alla prescrizione delle terapie.

Durante l'isolamento o la degenza e non oltre le 48 ore dall'introduzione nella struttura, fatte salve diverse disposizioni del Medico Veterinario, i cani dovranno essere sottoposti a trattamenti contro gli ectoparassiti quali zecche, pulci e pidocchi e contro la rogna sarcopica con adeguati acaricidi.

Devono inoltre essere trattati con antelmintici per le infestazioni da cestodi, ascaridi, anchilostomi, tricuridi.

Le femmine non sterilizzate, durante il periodo estrale, non devono essere custodite insieme a maschi non sterilizzati.

Le cucciolate condotte al canile con o senza madre devono essere tenute in isolamento per non meno di 20 giorni e fino a 60 giorni di età dei cuccioli; successivamente devono essere tutti trasferiti in un box di custodia adeguato.

I cuccioli condotti al canile senza madre devono essere prevaccinati contro la parvovirosi già al 45° giorno di vita.

Per i cuccioli i trattamenti contro gli ectoparassiti, nonché quelli con acaricidi e antelmintici, dovranno essere attuati compatibilmente con l'età e lo stato di salute.

Tutti i cani, inclusi i cuccioli, non meno di 24 ore prima di abbandonare l'isolamento o la degenza devono essere vaccinati contro le principali malattie infettive della specie quali cimurro, adenovirus II, parainfluenza, leptospirosi e parvovirosi.

I cani custoditi nei box o nei recinti devono essere sottoposti ai successivi richiami vaccinali attenendosi alle periodicità previste dalle case farmaceutiche.

Analogamente devono essere sottoposti a trattamenti antiparassitari e antelmintici con la periodicità prevista dalle case farmaceutiche produttrici, con cadenza comunque non inferiore a sei mesi, fatte salve diverse disposizioni del Medico Veterinario.

A tutti i cani ospitati nella struttura devono essere assicurate visite mediche veterinarie con cadenza mensile, oppure ogni volta il loro stato di salute lo renda necessario, nonché per le urgenze in caso di malore o infortuni.

Gli interventi chirurgici o specialistici necessari, nonché le prescrizioni terapeutiche, devono essere eseguiti con la necessaria solerzia e tempestività.

- Deve essere, inoltre, garantita la presenza di un Medico veterinario libero professionista, regolarmente iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari, secondo le seguenti modalità:

- a) Presenza del Medico veterinario libero professionista un giorno alla settimana;
- b) Intervento del Medico veterinario libero professionista ogni qualvolta se ne ravvisi un'urgenza;
- c) Obbligo di controllo dei cani e somministrazione delle terapie per tutti i giorni necessari;

Deve essere garantita la reperibilità 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, del Medico veterinario che dovrà assicurare il soccorso ad animali traumatizzati o bisognosi di cure urgenti anche in ore notturne e/o festive, entro e non oltre 30 minuti dalla chiamata.

Tutti i cani devono essere sottoposti ai controlli e alle terapie con le modalità e le periodicità previste dalle "linee guida per il controllo della Leishmaniosi canina in Campania", approvate con delibera della Giunta Regionale n. 6133 del 13.12.2003, in particolare i cani affetti da leishmaniosi, solo nelle ore notturne del periodo da giugno ad ottobre, devono essere custoditi in aree nelle quali sia assicurata una temperatura non superiore ai 35° C. protette da zanzariere adatte ad impedire il transito di flebotomi.

La permanenza dei cani nel reparto di quarantena non deve essere inferiore a 10 giorni o superiore a 20 per i soggetti di nuova introduzione nella struttura. Per quelli malati, invece, deve essere giustificata settimanalmente dal Medico Veterinario dell'aggiudicatario.

La superficie assicurata ai singoli animali in isolamento o in degenza non deve essere inferiore al 70% di quella normalmente richiesta per la custodia.

Ai cani introdotti nella struttura per la degenza pre e post sterilizzazione, devono essere garantite le terapie prescritte dal Servizio Veterinario, e/o quelle prescritte successivamente dal Medico Veterinario della struttura.

I cani introdotti nel canile in quanto soccorsi per traumi o malessere devono essere sottoposti tempestivamente alla visita del medico Veterinario della struttura. Devono essere attuate tutte le terapie e gli interventi chirurgici o specialistici necessari.

L'Amministrazione Comunale autorizzerà di volta in volta gli interventi eutanasi, secondo i casi e le modalità previste dalle leggi vigenti, su invito del Medico Veterinario della struttura e su certificazione della competente ASL.

I decessi degli animali devono essere immediatamente comunicati all'Amministrazione comunale, allegando il referto del Medico Veterinario della struttura.

Le carcasse congelate devono essere tenute a disposizione presso la struttura per tre giorni, prima di essere smaltite, attenendosi scrupolosamente alle leggi vigenti in materia.

Eventuali anomalie, alle quali l'aggiudicatario dovrà provvedere in proprio, devono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione.

3. Requisiti minimi di alimentazione

Ai cani dovrà essere somministrata una quantità giornaliera di mangime, suddiviso in uno o due pasti giornalieri. Ai cuccioli dovrà essere assicurata la somministrazione di cibo almeno in due pasti giornalieri. Il contenuto in proteine del mangime secco e la densità calorica media non devono essere inferiore alle percentuali riportate in tabella :

Contenuto in proteine

CANI	Taglia piccola e media	Taglia grande e gigante
cuccioli	27% proteine	29% proteine
adulti	23% proteine	23% proteine

Densità calorica media

Cucciolo	Kcal/Kg 3700
Cane adulto	Kcal/Kg 3800
Senior	Kcal/Kg 3500
Cane convalescente	Kcal/Kg 3500

Il cibo da somministrare deve essere completo e bilanciato nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, Sali minerali e vitamine, nonché essere appetibile.

Il quantitativo da somministrare dovrà rispettare le indicazioni standard riportate sulle confezioni dalla ditta produttrice.

In relazione a particolari esigenze sanitarie del singolo animale saranno somministrate formulazioni, prescritte dal direttore Sanitario e annotate in scheda sanitaria individuale, aventi caratteristiche nutrizionali diverse da quelle indicate nelle precedenti tabelle.

L'acqua somministrata deve essere sempre potabile, fresca nonché disponibile.

4. Requisiti minimi di benessere

Il concetto di "benessere animale" si riferisce sia allo stato di salute fisica che mentale, ricordando bene che il benessere degli animali dipende dal rispetto sia delle esigenze fisiologiche (mangiare, bere, ecc.) sia di quelle etologiche proprie della specie.

Assume notevole importanza la gestione del benessere animale in strutture rifugio che ospitano i cani senza proprietario perché migliorare il benessere dei cani del canile permette non soltanto di aumentarne la loro qualità di vita, ma anche di aumentare la loro probabilità di adozione. Infatti i cani che rispondono positivamente all'ambiente in cui vivono hanno anche la possibilità di essere scelti dai nuovi proprietari.

Tutto questo comporta che le strutture nel complesso devono essere riparate dall'umidità ed avere un'area a cielo aperto in cui il cane può ricevere direttamente i raggi solari.

I cani devono avere la possibilità di effettuare esercizio fisico, preferibilmente ogni giorno, mediante accesso a cinodromi erbosi o aree di sgambamento, inoltre, per favorire la socializzazione dovrebbero talvolta poter incontrare cani di altri box, in un'area comune, senza che si verifichino aggressioni reciproche e sempre sotto la vigilanza di operatori esperti.

Il rapporto uomo-cane deve essere accurato, pertanto non si percepirà timore ansia o agitazione da parte del cane nei confronti dell'operatore e di conseguenza il cane "detenuto" sarà più sereno nell'approccio con persone diverse dagli operatori rendendolo di fatto più idoneo all'adozione.

Gli operatori e gli eventuali volontari devono interagire tra loro, collaborando nel garantire i bisogni di benessere dei cani ricoverati all'interno della struttura.

Il carattere, possibilmente, di ogni singolo cane deve essere conosciuto da tutto il personale con cui esso interagisce, ovvero operatori della struttura, personale sanitario e volontari, che segnalano anche casi di malattia o di variazioni del comportamento ai quali di fatto si provvede con le cure del caso.

Le adozioni devono essere adeguatamente promosse, fornendo un aiuto al privato cittadino nella scelta del cane più adatto al contesto della famiglia e dell'ambiente in cui esso vive e affidando cani con corretta documentazione sullo stato di salute nonché con informazioni chiare sul carattere dello stesso.

5. Requisiti minimi gestionali

I canili appaltati dovranno consentire in ogni momento l'accesso per i controlli contabili amministrativi al personale del comune appaltante o appositamente delegato nonché, l'accesso ai Servizi Veterinari dell'ASL competente territorialmente per le verifiche di competenza.

I gestori dei canili forniranno al Comune appaltante, con cadenza mensile, reportistica degli animali ricoverati, con l'indicazione della data d'ingresso, età e microchip identificativo.

Qualsiasi movimentazione (eventuali decessi, adozioni, restituzioni a proprietari, smarrimenti o furti) dovrà essere comunicata (utilizzando la modulistica regionale in uso) con tempestività al Comune committente, al Servizio veterinario della ASL territorialmente competente per Comune di cattura, nonché per conoscenza all'ASL di competenza del territorio ove è ubicato il canile.

La struttura, ancorché in possesso di contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento di rifiuti speciali e degli animali morti, dovrà su richiesta del Comune committente, poter conferire l'animale deceduto al Servizio Veterinario dell'ASL richiedente per il dovuto accertamento autoptico.

L'aggiudicatario deve garantire la reperibilità telefonica continuativa nell'arco dell'intera giornata, sia

per i giorni feriali che festivi, mettendo a disposizione dell'Amministrazione aggiudicatrice un numero di rete telefonica mobile, un numero di rete fissa, un numero di fax, attivo ininterrottamente, che potrà coincidere con quello di rete fissa, nonché un indirizzo di posta elettronica e uno di posta elettronica certificata.

L'introduzione di nuovi soggetti, nonché la riconsegna, deve essere garantita nell'arco dell'intera giornata.

Per consentire affidi in ossequio alla L. 281/91 e alla L.R. 16/2001, l'orario di apertura al pubblico delle aree ove sono ricoverati i cani deve essere articolato come segue:

- I singoli intervalli di apertura devono avere durata non inferiore a due ore; non concorrono alla durata minima gli intervalli di tempo non compresi tra le 08,00 e le 12,00 e tra le 14,00 e le 18,00 e comunque quelli stabiliti oltre la disponibilità della luce solare;

- Devono essere previste aperture sia nei giorni feriali che in quelli prefestivi e festivi, per un minimo di 3 giorni a settimana;

- Gli intervalli di apertura dovranno essere uniformemente distribuiti nelle ore antimeridiane e pomeridiane;

Il prestatore del servizio deve comunicare mensilmente all'Amministrazione i giorni e gli orari di apertura ed eventuali variazioni.

La sicurezza dei visitatori, durante gli orari di apertura, è garantita dal personale dell'aggiudicatario.

Il numero di operatori interni deve essere adeguato a garantire un buon livello di pulizia ed in rapporto all'ampiezza delle superfici, al numero di cani nonché alla frequenza con cui gli stessi vengono fatti uscire dal box.

Nel canile deve essere presente personale esperto che conosca bene le caratteristiche della specie canina e che sia in grado di capirne le dinamiche comportamentali e caratteriali. La necessità che il personale abbia una buona conoscenza etologica della specie canina, che abbia effettuato dei corsi idonei a poter operare con "cognizione di causa" all'interno di tali strutture e che quindi abbia effettuato una attenta valutazione comportamentale di ogni singolo individuo detenuto all'interno del canile, permette di evitare possibili incidenti tutelando dal rischio di addentature e al tempo stesso facilita l'eventuale adozione del cane e il suo inserimento nel nuovo ambiente riducendo notevolmente i rischi di ritorno al canile.

Ogniquale sia necessario lavare i box e/o recinti con getti d'acqua è indispensabile evitare di bagnare i cani; durante il lavaggio è opportuno far uscire i cani dai box, sistemarli in un luogo asciutto e farli rientrare solo quando i ricoveri siano sufficientemente asciutti.

Tanto al fine da preservare i cani da agitazione e paura nonché dall'insorgenza di patologie da raffreddamento.

ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO E MODALITA' DEL PAGAMENTO.

L'appalto avrà durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio così come risulterà da apposito verbale.

L'importo giornaliero posto a base d'asta è pari ad euro 2,65, iva esclusa, per ciascun singolo animale. Considerato che l'appalto in questione è di 350 unità, l'importo del servizio ammonta complessivamente ad € 677.075,00, oltre I.V.A., così determinato:

$n. 350 \text{ cani} \times \text{€ } 2,65 \text{ (importo giornaliero per animale)} = \text{€ } 927,50 \text{ (importo giornaliero)} \times \text{gg. } 365 = \text{€ } 338.537,50 \text{ (importo annuo)} \times 2 \text{ (periodo del servizio)} = \text{€ } 677.075,00$, oltre € 148.956,50 per I.V.A. al 22%, sono complessivamente € 826.031,50 per tutto il periodo di affidamento.

Il prezzo offerto, indicante l'importo al netto di I.V.A., dovrà essere mantenuto tale per l'intera durata dell'appalto.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare la fattura attestante l'esatto numero di cani ricoverati nel mese di riferimento, nonché un prospetto dettagliato di tutti gli importi, per identificativo del cane e per prestazione.

Il pagamento del corrispettivo del servizio reso, oltre I.V.A., verrà corrisposto dal Comune alla Ditta in rate trimestrali, a mezzo determina dirigenziale, su presentazione di regolare fattura corredata da

certificazione del Responsabile dell'Ufficio Ecologia, attestante la regolarità del servizio svolto, in rapporto al numero degli animali effettivamente custoditi. Restano a carico della Ditta, i costi delle certificazioni che rilascerà la competente A.S.L., al fine di certificare l'effettiva consistenza numerica dei cani all'atto della presentazione della regolare fattura per la liquidazione della competenze spettanti.

Il pagamento comprende:

- tutte le spese dirette ed indirette per il personale dell'appaltatore, compreso i contributi e gli accantonamenti;
- tutte le altre spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura;
- tutti i materiali di consumo, compresi detersivi, disinfettanti, deodoranti sono a carico della ditta appaltatrice. Si precisa che detti prodotti devono essere idonei all'utilizzo ed approvati dal competente organo di controllo. Tutti i prodotti devono essere dotati di scheda tecnica;
- quant'altro non espressamente citato nel presente articolo.

Oltre al pagamento del canone nessun altro obbligo od onere incombe al Comune.

ART. 4 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

1. La ditta appaltatrice è obbligata:

- a) all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente atto;
- b) a far osservare costantemente dai propri dipendenti tutte le disposizioni portate dalla Legge e dai Regolamenti in vigore o che potessero venire emanati durante il contratto (comprese norme e regolamenti e Ordinanze municipali) comunque aventi rapporto con il servizio oggetto dell'appalto.

ART. 5 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Alla ditta aggiudicataria sono richieste le seguenti garanzie:

- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'espletamento dell'attività;
- di attenersi scrupolosamente alle normative vigenti in materia;
- di possedere, alla stipula del contratto, le strutture e le attrezzature necessarie al ricovero degli animali conformemente a quanto specificato nel seguente articolo, nonché il personale addetto per la cura degli animali;
 - di rispettare le norme igienico-sanitarie e di benessere degli animali, nonché di garantire a questi le cure e l'assistenza, attenendosi a quanto specificato agli articoli 2;
 - di attenersi a quanto disposto all'art. 6 e dalla normativa vigente per le adozioni e il ricovero delle nascite;
 - di produrre per conto dell'Amministrazione la documentazione specificata all'art. 7;
 - di assicurare una pronta reperibilità e consentire l'accesso alla struttura come previsto all'art. 2 punto 5;

ART. 6 – CONTROLLO DELLE NASCITE E ADOZIONI

Gli animali condotti al canile a qualsiasi titolo per conto dell'Amministrazione comunale devono essere sottoposti a intervento di sterilizzazione appena possibile.

Il Medico Veterinario della struttura deve valutare il periodo di possibile attuazione dell'intervento, tenendo conto dello stato di salute dell'animale e dell'età, nonché della necessità di evitare che il cane si disadatti all'ambiente urbano, dandone comunicazione all'Amministrazione comunale entro le 48 ore dall'ingresso nella struttura, o per i cuccioli non oltre il 120° giorno di vita.

Contestualmente, il Medico Veterinario della struttura, comunicando al Servizio Veterinario dell'ASL NA 3 il periodo di possibile esecuzione dell'intervento, deve chiederne la disponibilità ad operare. In caso di indisponibilità del Servizio Veterinario ad eseguire l'intervento nel periodo indicato il Medico Veterinario della struttura deve immediatamente informare l'Amministrazione comunale per i provvedimenti del caso.

Scopo prioritario dell'Amministrazione appaltante è quello di affidare i cani a nuovi proprietari.

Pertanto, durante i necessari orari di accesso al pubblico, deve essere disponibile personale dell'aggiudicatario atto ad informare i visitatori sugli animali proposti, ad avviare le relative pratiche di adozione, a condurre l'animale in aree più adatte alla visione e alla valutazione del carattere.

ART. 7 - GESTIONE DOCUMENTAZIONE

Il prestatore del servizio deve provvedere, per conto dell'Amministrazione, a redigere e tenere costantemente aggiornato e disponibile presso la struttura un registro progressivo delle operazioni di entrata e uscita dei cani, da cui risulti data e ora, tipo di operazione, identificativo del cane, motivazione, provenienza o destinazione, estremi del documento di provenienza o destinazione, pagina e rigo del registro dell'ultima eventuale operazione relativa allo stesso cane.

- Tipo di operazione: entrata o uscita
- Identificativo del cane: numero del microchip.
- Motivazione; entrata in custodia, entrata in degenza per soccorso o sterilizzazione, uscita temporanea per cure mediche o sterilizzazione, uscita per adozione o affidamento temporaneo, rientro per rinuncia all'adozione o affidamento temporaneo, uscita per decesso, nascita da cane in custodia.
- Provenienza o destinazione: luogo di accalappiamento o di reimmissione, ambulatorio Veterinario privato o ASL, Associazione protezionistica, nome e cognome adottante, denominazione ditta di smaltimento.

Nello stesso registro devono essere annotate in progressione data e ora dei controlli eseguiti dai Servizi Veterinari dell'ASL o da personale delegato dall'Amministrazione aggiudicante.

L'eventuale gestione elettronica di tale registro deve prevedere l'archiviazione presso la struttura di una copia cartacea aggiornata fino alla penultima pagina. Le pagine di volta in volta archiviate devono riportare l'intestazione della ditta e la firma del responsabile e non possono contenere più di 20 righe. Esse devono essere trasmesse tempestivamente in copia all'Amministrazione aggiudicante e all'occasione vidimate in loco da personale delegato dall'Amministrazione aggiudicante, nonché dai rappresentanti delle Associazioni protezionistiche.

Copia del registro deve essere trasmessa mensilmente all'Amministrazione in forma cartacea ed eventualmente anche elettronica.

Il prestatore del servizio, per conto dell'Amministrazione, deve redigere, tenere costantemente aggiornate e disponibili presso la struttura, eventualmente anche in forma elettronica, le schede identificative dei singoli animali ospitati, nelle quali devono essere riportate, oltre ad una fotografia recente dell'animale, le seguenti informazioni:

- numero di microchip;
- sesso ed eventuale sterilizzazione;
- data di nascita effettiva o presunta;
- razza, o in caso di meticci, razza-affine;
- colore e tipo di mantello;
- note sul carattere in relazione alla compatibilità con gli altri soggetti e con le persone;
- data di prima entrata nella struttura, nonché luogo di prelevamento dal territorio

Nelle schede devono inoltre essere annotate progressivamente le seguenti informazioni comprensive di data ed ora di attuazione:

- tutte le informazioni riportate nel registro di entrata ed uscita per le transizioni di cui l'animale è stato oggetto, nonché i riferimenti a pagina e rigo del registro;
- l'esito delle visite veterinarie e le relative prescrizioni terapeutiche;
- il tipo di terapie, vaccinazioni e trattamenti antiparassitari attuati;
- il tipo e la quantità di alimenti somministrati;
- il Box o recinto dove è custodito o in degenza.

Alle schede devono essere allegati, anche in copia, i documenti relativi alle transizioni di entrata e di

uscita, le precedenti fotografie, i referti delle visite veterinarie, gli esiti di analisi cliniche o altra diagnostica.

Tutta la documentazione si intende di proprietà dell'Amministrazione che può esigerne la consegna.

Il prestatore del servizio è tenuto, all'atto dell'ingresso nella struttura degli animali, a verificare la presenza e la funzionalità del microchip, nonché la regolarità della documentazione che attesti gli adempimenti previsti all'art.1, comma1, lettere a) e b), del Decreto 14/10/1996 del Ministero della Sanità, nonché dell'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, alla quale dovranno essere tempestivamente comunicate eventuali anomalie.

ART. 8 – VIGILANZA

Il prestatore del servizio deve consentire in ogni momento l'accesso per i controlli contabili, amministrativi ed ecologici-sanitari di tutela animale anche al personale incaricato dall'Amministrazione appaltante o altri soggetti da essa riconosciuti ed esplicitamente autorizzati.

L'Amministrazione Comunale vigila sullo stato di benessere degli animali ospitati nella struttura, sulla regolarità dell'affidamento o cessione degli animali e sulla ottemperanza a quanto garantito dal prestatore del servizio, attraverso personale incaricato o altri soggetti da essa riconosciuti ed esplicitamente autorizzati.

ART.9 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Per essere ammessi a partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

insussistenza dell'operatore economico di alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;

Requisiti di idoneità professionale art. 83, comma 1, lettera a), del D.lgs 50/2016:

iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura, con attivazione del settore di attività oggetto dell'appalto.

Capacità economica e finanziaria (art. 93, comma 1, lettera b) del D.lgs 50/2016:

- a) fatturato globale minimo annuo non inferiore ad € 600.000,00;
- b) fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore ad € 330.000,00;

Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016:

- a) canile rifugio e sanitario con capacità di ricettività non inferiore a 400 unità, muniti di autorizzazione sanitaria, aventi i requisiti minimi di cui all'art. 11 del presente C.S.A.
- b) reperibilità h 24 tutti i giorni dell'anno del Medico veterinario che dovrà assicurare il proprio intervento entro e non oltre 30 minuti dalla chiamata.
- c) certificazione di **qualità** ISO 9.000;
- d) certificazione **ambientale** ISO 14.000;
- e) certificazione della **sicurezza** Ohsas ISO 18.001

ART. 10 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'Affidamento del servizio avverrà mediante gara di pubblico incanto adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, valutata in base ai seguenti elementi:

- A) **Offerta tecnica max 50 punti ;**
- B) **Offerta economica max 50 punti;**

A) Offerta tecnica – Qualità del servizio offerto (punteggio max = 50 punti)

Considerando i seguenti criteri:

1. Adozione dei cani randagi custoditi 10 punti, così attribuiti:

- numero di adozioni effettuate nei 12 mesi precedenti il 31/12/2015. Verrà assegnato il punteggio massimo al concorrente che dimostrerà il più alto numero di adozioni in rapporto alle presenze al

31/12/2015 e determinato il punteggio delle altre proposte in maniera direttamente proporzionale.

2. rapporto cani /superficie 20 punti, così attribuiti:

- spazio a disposizione di ciascun cane presente alla data del 31/12/2015, in relazione alla superficie completamente dedicata alla custodia dei cani nella struttura. Per spazio a disposizione di ciascun cane si intende la superficie realmente destinata ad ospitare gli animali, quali area coperta e scoperta dei box, area di sgambamento, ecc... Non vanno presi in considerazione gli spazi destinati agli operatori, quali corridoi, piazzali non accessibili ai cani, box uffici, infermeria, ecc... Verrà assegnato il punteggio massimo alla struttura che evidenzierà la più ampia superficie a disposizione a disposizione di ciascun cane e determinato il punteggio delle altre proposte in maniera direttamente proporzionale.

3. Servizi aggiuntivi 20 punti così attribuiti:

> Aree verdi e attrezzature destinate ad attività ludica e alla socializzazioneValore da 0 a 8 punti (Tale punteggio sarà assegnato in misura proporzionale rispetto alla superficie occupata per dette attività rispetto all'offerta degli altri operatori);

> Aperture al pubblico del canile per visite finalizzate all'adozione..... Valore da 0 a 4 (Tale punteggio sarà assegnato in misura proporzionale rispetto all'attività che ogni ditta si impegnerà a svolgere rispetto alle altre);

> Presenza di ambulatorio attrezzato e di personale medico veterinario sul posto Valore da 0 a 8 (Tale punteggio sarà assegnato in misura proporzionale considerando i giorni di presenza del personale medico che ogni ditta si impegnerà ad offrire rispetto alle altre);

B) Offerta Economica (punteggio max = 50 punti)

L'offerta economica, presentata in cifre e in lettere, deve essere inferiore all'importo indicato come base di gara al punto 2) del presente capitolato d'Oneri.

Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicatario resta vincolato sin da tale momento nei confronti dell'Amministrazione impegnandosi a stipulare il contratto alla data che gli sarà comunicato dalla medesima.

ART.11 –VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà valutato in base al prezzo di aggiudicazione della retta giornaliera e in base al numero di cani giornalmente ospitati.

Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso per l'esecuzione del servizio, ivi compreso lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti ed il trasporto di quelli attualmente custoditi in altra struttura.

Il prezzo offerto dalla ditta si intende in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e resteranno quindi fissi ed invariabili, nonché indipendenti da qualsiasi eventualità, per tutto il periodo di durata dell'appalto.

ART. 12 –LIQUIDAZIONE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Per chiedere lo svincolo della cauzione, l'aggiudicatario, risolta ogni eventuale pendenza contestazione, dovrà mostrare di aver assolto a tutti gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

ART. 13 –SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE

Tutte le spese di contratto e quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso, cederanno, per intero, a carico della ditta aggiudicataria.

ART.14 –PRESCRIZIONI VARIE

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà, inoltre, soggetto a tutte le leggi sanitarie, nonché ai Regolamenti di Polizia vigenti, in materia di affidamento dei cani randagi.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori, oggetto dell'appalto.

E' assolutamente proibito all'aggiudicatario di subappaltare o, comunque, cedere in tutto o in parte il servizio, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

ART. 15 –SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. Nel caso in cui l'aggiudicatario si rifiutasse di stipulare il contratto, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria.

2. In caso di violazione degli obblighi e delle prestazioni di cui al presente capitolato, L'Amministrazione Comunale provvederà all'applicazione delle penali come di seguito specificato:

- inosservanza delle prescrizioni in materia di personale adibito al servizio (esempio: mancanza di comunicazioni, sostituzioni, discordanza tra il numero di persone effettivamente presente nelle strutture e quello comunicato, inadeguato rapporto con il pubblico, ecc.): riduzione della liquidazione globale mensile da un minimo del 5% ad un massimo del 10%;

- inosservanza delle prescrizioni in materia di pulizia, manutenzione dell'immobile: riduzione globale mensile da un minimo del 5% ad un massimo del 20%;

- inosservanza di prescrizioni in materia di custodia, benessere, cura, alimentazione e cattura dei cani e tenuta dei relativi registri: riduzione della liquidazione globale da un minimo del 5% ad un massimo del 40%.

3. Nel momento in cui venisse riscontrata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione Comunale procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'aggiudicatario alle proprie controdeduzioni, nel termine minimo di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata tramite Pec.

4. Nel caso in cui, entro il suddetto termine non pervengano elementi sufficienti a giustificare le inadempienze contestate, o nel caso in cui pervengano e non siano ritenute idonee, si disporrà a titolo di penale la riduzione della liquidazione mensile nelle percentuali sopraindicate, a seconda della tipologia e gravità dell'inadempienza, nonché di eventuali recidive.

5. Nel caso di gravi, persistenti e reiterate inadempienze riferite ad una o più tipologie di inosservanze, superiori a tre, nonché nel caso di impossibilità a garantire il regolare e corretto svolgimento dei servizi, L'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo di RAR, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penali e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento di maggiori danni.

6. Potrà, inoltre, addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza per gravi motivi o continuate inadempienze superiori a tre da parte dell'aggiudicatario del servizio. In tale circostanza l'Amministrazione Comunale formalizzerà richiesta di risarcimento per eventuale affidamento del servizio ad altro soggetto. L'appalto si intende altresì risolto:

- nel caso di subappalto;

- quando abbandoni il servizio senza giustificato motivo;

- quando la ditta aggiudicataria non adempia puntualmente ad uno degli obblighi assunti con il presente Capitolato, in misura superiore a tre, fermo il diritto al risarcimento danni.

7. E' inoltre riconosciuta all'Amministrazione Comunale la facoltà insindacabile di recedere unilateralmente dal contratto nel caso in cui non abbia interesse alla continuazione del servizio, notificando disdetta almeno 2 mesi prima a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno senza che l'appaltatore del servizio abbia altro a pretendere che il corrispettivo dovuto fino alla risoluzione del

contratto.

8. E' riservato al concessionario, previo preavviso di mesi 2, la facoltà di recedere dal presente contratto, esclusivamente per causa di forza maggiore.

ART. 16 – Garanzie per la partecipazione alla procedura.

1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori

economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del [decreto legislativo n. 231/2001](#) o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli [articoli 103](#) e [105](#) (*rectius*: [art. 104](#)), qualora l'offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Art. 17. (Garanzie definitive)

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'[articolo 93, commi 2 e 3](#) del D.lgs 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'[articolo 93, comma 7](#) del D.lgs 50/2016 per la garanzia provvisoria;

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'[articolo 93, comma 3](#) del D.lgs 50/2016 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, e comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

7. L'esecutore del servizio è obbligato a costituire e consegnare al committente, almeno dieci giorni prima della consegna del servizio, anche una polizza di assicurazione che copra i danni causati a terzi nel corso dello svolgimento del servizio per un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

8. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Lo svincolo della garanzia definitiva cauzione resta comunque subordinato all'esibizione dei certificati liberatori rilasciati dagli Uffici previdenziali ed assicurativi dei lavoratori dipendenti alla ditta.

ART. 18 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi ed oneri a carattere assicurativo, sanitario, antinfortunistico, assistenziale e previdenziale sono a completo carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo obbligato, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in proposito.

Resta, comunque salva ogni possibilità di accertamento da parte dell'Amministrazione, circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Tutte le vertenze che avessero a sorgere tra l'Amministrazione Comunale e l'Impresa, così durante l'appalto come al suo termine quale sia la loro natura: tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, non definite in via amministrativa verranno definite in via giudiziale. Foro competente: Napoli. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20 - RAPPORTI TRA COMUNE E DITTA APPALTATRICE

1. Il titolare della ditta appaltatrice dovrà essere rappresentato da persona idonea e responsabile.
2. Detto rappresentate dovrà essere ogni momento a disposizione dell'Amministrazione e dovrà far conoscere l'esatto indirizzo del proprio Ufficio con obbligo di dotarsi di recapito raggiungibile ad ogni esigenza od altro mezzo per assicurare rapide comunicazioni con gli Uffici Comunali ed in particolare con l'Ufficio Ecologia ed il Comando Polizia Municipale per ricevere sollecitamente istruzioni e disposizioni di servizio che, se necessario dovranno essere confermati per iscritto.

ART. 21 – STIPULAZIONE CONTRATTO D'APPALTO

1. Il contratto sarà stipulato per atto pubblico amministrativo.
2. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro il termine di 35 (trentacinque) giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
3. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario, sempreché il ritardo non sia a lui imputabile, ha la facoltà di recedere dalla propria offerta. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo.
4. All'atto della comunicazione di aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario sarà obbligato a:
 - costituire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, del DLgs 50/2016, e smi; la mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questo Comune;
 - produrre l'eventuale necessaria documentazione ai fini della stipula;
 - versare l'importo delle spese contrattuali nella misura che verrà comunicata dall'Ufficio Segreteria.
5. Nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda tempestivamente o regolarmente a tali adempimenti, l'aggiudicazione potrà essere revocata, per fatto dell'aggiudicatario, con automatico incameramento della cauzione provvisoria versata, salvo il diritto da parte dell'Amministrazione Comunale all'ottenimento del risarcimento di eventuali maggiori danni. In tal caso il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue in graduatoria.
6. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

ART. 22 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, imposte, tasse, spese per

copie, estratti e quant'altro necessari sono a totale carico dell'Impresa.

L'affidatario del servizio, ai sensi dell'art.216 comma 11 del D.lgs 50/2016, rimborserà al committente le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi di gara sulla G.U.R.I. serie speciale relativa ai contratti.

ART. 23 - MODALITA' DI ESECUZIONE E INIZIO DEL SERVIZIO

L'Impresa dovrà iniziare il servizio all'atto del verbale di consegna.

L'inizio del servizio dovrà essere effettuato con le dotazioni prescritte (materiale, personale, mezzi ed attrezzature).

L'inizio del servizio potrà avvenire, nelle more della stipula del contratto, sotto le riserve di legge

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO A NORME GENERALI

1. Ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs 50/2016, non si procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea per questa Amministrazione.

2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110, del D.lgs 50/2016, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore.

3. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196, del 30.06.2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della presente gara. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dei requisiti dei concorrenti in ordine alla partecipazione alla presente procedura di appalto.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato trovano integrale applicazione le norme previste dal decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, e nelle altre norme di legge vigenti in materia.

5. Informazioni inerenti al servizio e sul procedimento di gara potranno essere richieste all'Ufficio Ecologia del Settore Servizi Tecnici – Tel. 081 7776636 7881249 – Fax 0817881235 – Pec: protezione.ambientale.ercolano@pec.it

Il Dirigente
(arch. Olimpio Di Martino)